

Legge regionale 10 dicembre 2021 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

Art. 14

(Valorizzazione del sistema di servizi del territorio per le famiglie)

1. La Regione riconosce il ruolo chiave dei soggetti pubblici, degli enti del Terzo settore e dei privati, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che promuovono, attraverso la proposta di modelli organizzativi di servizio, iniziative ed eventi dedicati, riduzioni o agevolazioni tariffarie, azioni volte a facilitare l'accesso ai servizi del territorio da parte delle famiglie e dei giovani, nei seguenti settori:

- a)** culturale;
- b)** turistico;
- c)** sportivo;
- d)** trasporti;
- e)** edilizia residenziale;
- f)** attività produttive;
- g)** agricoltura.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i regolamenti regionali e gli altri atti attuativi di leggi regionali di settore possono prevedere, laddove rilevanti ai fini dell'attuazione della presente legge, uno o più dei seguenti criteri di premialità:

- a)** preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
- b)** attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- c)** riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.